

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2007

**che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania**

[notificata con il numero C(2007) 4480]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce alcune misure di protezione da applicare per prevenire la diffusione di questa malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria.

(2) La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di H5N1 in un allevamento di pollame su suo territorio, nel Land Baviera, e ha adottato provvedimenti appropriati in conformità della decisione

2006/415/CE, tra cui l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione.

- (3) La Commissione ha esaminato detti provvedimenti in collaborazione con la Germania e ha accertato che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente di questo Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. Possono pertanto essere confermate le aree A e B in Germania e può essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (4) La decisione 2006/415/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/604/CE (GU L 236 dell'8.9.2007, pag. 11).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato come segue:

1) Nella parte A è aggiunto il testo seguente:

| Codice ISO del paese | Stato membro | Area A                   |  | Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|----------------------|--------------|--------------------------|--|--|
|                      |              | Codice (ove disponibile) | Denominazione  |  |
| DE                   | GERMANIA     |                          | La zona di 10 km istituita attorno al focolaio nei comuni di Bruck in der Oberpfalz e Nittenau comprende la totalità o parti dei comuni di:  | 18.10.2007   |
|                      |              | LANDKREIS SCHWANDORF     | BODENWÖHR<br>BODENWÖHRER FORST<br>BRUCK IN DER OBERPFALZ<br>EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST<br>MAXHÜTTE-HAIDHOF<br>NEUNBURG VORM WALD<br>NEUKIRCHEN-BALBINI<br>NITTENAU<br>ÖSTL. NEUBÄUER FORST<br>SCHWANDORF<br>SCHWARZENFELD<br>STEINBERG<br>TEUBLITZ<br>WACKERSDORF |  |
|                      |              | LANDKREIS REGENSBURG     | ALTENTHANN<br>BERNHARDSWALD<br>REGENSTAUF  |  |
|                      |              | LANDKREIS CHAM           | REICHENBACH<br>RODING<br>WALD<br>WALDERBACH<br>ZELL  |  |

2) Nella parte B è aggiunto il testo seguente:

| Codice ISO del paese | Stato membro   | Area B   |  | Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|----------------------|----------------|--|--|--|
|                      |                | Codice (ove disponibile)   | Denominazione  |  |
| DE                   | GERMANIA       |  | I comuni di:   | 18.10.2007   |
|                      |                | LANDKREIS SCHWANDORF   | BODENWÖHR<br>BODENWÖHRER FORST<br>BRUCK IN DER OBERPFALZ<br>EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST<br>MAXHÜTTE-HAIDHOF<br>NEUNBURG VORM WALD<br>NEUKIRCHEN-BALBINI<br>NITTENAU<br>ÖSTL. NEUBÄUER FORST<br>SCHWANDORF<br>SCHWARZENFELD<br>SCHWARZHOFEN<br>STEINBERG<br>TEUBLITZ<br>WACKERSDORF |  |
|                      |                | LANDKREIS REGENSBURG   | ALTENTHANN<br>BERNHARDSWALD<br>BRENNBERG<br>REGENSTAUF   |  |
|                      | LANDKREIS CHAM | FALKENSTEIN<br>REICHENBACH<br>RODING<br>WALD<br>WALDERBACH<br>ZELL |  |  |